

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 814

Adottata dal Direttore Generale in data - 4 LUG. 2006

OGGETTO: approvazione convenzione con l'Associazione di volontariato Gruppo Comunità Via Marconi di Carbonia anno 2006-

Su proposta del Direttore Sanitario il quale,

PREMESSO

che ai sensi dell'articolo 45 della Legge 23 dicembre 1988, n.833 è riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale.

Che tra le associazioni di volontariato sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui finalità si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci.

Che i rapporti tra le unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale.

ATTESO

che la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali.

Che la legge 266/1991, facendo propri i suddetti principi, stabilisce i criteri cui le regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

VISTA

la Legge Regionale 13 settembre 1993, n.39 di disciplina dell'attività di volontariato, che all'articolo 13 prevede che nelle materie di competenza regionale le leggi regionali stabiliscono i casi, le modalità

ed i soggetti pubblici legittimati alla conclusione delle convenzioni previste dall'articolo 7 della citata legge 266/1991.

ATTESO

Che nel seguito del menzionato articolo 13 vengono indicate le condizioni e modalità per la stipula delle convenzioni con le Associazioni di volontariato.

PRESO ATTO

che nel Comune di Carbonia ha sede l'Associazione di volontariato "Gruppo Comunità Via Marconi", costituita nell'anno 1993, iscritta all'albo regionale D.R.N. 248 n.131, che espleta la propria attività presso diversi enti pubblici presenti nel territorio dell'Azienda.

Che l'Associazione Gruppo Comunità Marconi, si rende disponibile a svolgere attività, presso l'Ospedale Sirai di Carbonia, al fine di migliorare il servizio prestato agli utenti, in ambito ospedaliero, integrando l'erogazione delle prestazioni sanitarie con la risposta ai bisogni assistenziali.

RITENUTO

di procedere alla stipula di regolare convenzione, in ossequio al combinato disposto della L 266/91 e della L.R. N. 39/93.

VISTO

lo schema contrattuale redatto dal competente Servizio affari generali dell'Azienda, in cui vengono indicate le finalità e le relative modalità di espletamento dell'attività di volontariato, approntando tutte le misure di salvaguardia della condizione del paziente, con esplicito richiamo all'obbligo di riservatezza, e di integrazione con l'organizzazione ospedaliera, sotto il controllo e supervisione dei Primari Responsabili ed il coordinamento della Direzione Sanitaria Ospedaliera.

RITENUTO

di provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 12 della convenzione riconoscendo all'Associazione un rimborso forfettario delle spese pari a € 5.000,00

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

- di approvare l'allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- di procedere alla regolare stipula della convenzione, per la collaborazione dell'Associazione " Gruppo Comunità Via Marconi, di Carbonia, presso l'Ospedale Sirai di Carbonia.
- di determinare la durata contrattuale in anni uno, con possibilità di rinnovo.
- di demandare alla Direzione Sanitaria Ospedaliera dell'Ospedale Sirai le attività di coordinamento e di attuazione della convenzione.
- di corrispondere alla Comunità via Marconi un rimborso forfettario pari a € 5.000,00 per le spese di gestione, in compensazione degli adempimenti, a carico dell'Azienda, previsti dall'articolo 12 della convenzione.
- di movimentare la spesa di € 5.000,00 sul codice economico 440708 del piano dei conti aziendale


DIR.AMM.



DIR.SAN.



Il Direttore Generale
dott. Benedetto Barranu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione
n. 81/A del 4 LUG. 2006


è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 4 LUG. 2006 al 18 LUG. 2006

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.


Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Maria Teresa Garau

destinatari:

Direzione sanitaria Ospedale Sirai

Servizio affari generali

Responsabile Amministrativo P.O. Sirai

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N.7 CARBONIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DEGLI AMMALATI .

L'anno duemilasei il giorno ____ del mese di _____ nella sede dell'Azienda U.S.L.7 di Carbonia, via Dalmazia n.83, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'azienda U.S.L n. 7 con sede legale in Carbonia, via Dalmazia, codice fiscale 02261310920, rappresentata dal Direttore Amministrativo dott Sergio Salis nato a Sant'Antioco il 17 ottobre 1948 il quale interviene in forza dell'atto deliberativo n. 1888 del 30 settembre 2005.

E

L'Associazione di Volontariato " Gruppo Comunità Via Marconi" codice fiscale 90005190922 avente sede a Carbonia Via Marconi, nella persona del Presidente, di seguito denominata Associazione.

PREMESSO CHE:

- con la legge 11.8.1991 n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e favorirne l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e degli altri Enti Locali;
- la Regione Sardegna, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge 266/91, ha promulgato la "Legge regionale sul volontariato 13 settembre 1993, n. 39;
- le predette leggi prevedono:
- che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività di strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
- prevedono, altresì, che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;
- da tempo l'Associazione di volontariato " Gruppo Comunità Via Marconi" opera all'interno dell'Ospedale Sirai di Carbonia ponendo a disposizione gratuita degli ammalati il sostegno di volontari qualificati;

si ritiene con il presente atto di regolare le modalità di tale collaborazione;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Gruppo Comunità Marconi è Associazione di volontariato senza fini di lucro. E' iscritta al Registro generale della regione: D.R.N 248 N.131.

Finalità dell'Associazione, come risulta dallo statuto, è l'attività socio-culturale per la tutela delle esigenze umane e sociali nonché l'inserimento nella società delle persone emarginate e disabili, attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito.

Art.2

Il Gruppo Comunità Marconi assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia.

Si impegna a prestare aiuto psicologico ai degenti, svolgere attività di collegamento tra degente e famiglia, di collaborazione con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale dei degenti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio dei degenti.

Art.3

L'azione del Gruppo Comunità Marconi si porrà sempre in rapporto di integrazione con quelle del personale sanitario e sociale dell'Ospedale Sirai e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari del Gruppo Comunità Marconi saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto.

In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del Primario ovvero della Capo Sala.

Art.4

Il Gruppo Comunità Marconi si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari. E' disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative dell'Azienda, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.

Art.5

Il Gruppo Comunità Marconi si impegna a fornire all'Azienda U.S.L. l'elenco nominativo dei propri volontari e a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con la Direzione Sanitaria dell'Ospedale Sirai.

Art.6

Ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della L 266/1991 e articolo 13 comma 4 lett a- L.R. 39/93, l'Azienda U.S.L. 7 assume gli oneri per le coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.7

L'Azienda U.S.L. 7 per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dell'attività del Gruppo Comunità Marconi pone a disposizione dei volontari dell'Associazione stessa degli spazi, per le attività di volontariato.

Art.8

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti la mattina o il pomeriggio, in orari concordati, compatibili in ogni caso con le esigenze del loro servizio. Sarà pure consentito l'accesso alle autovetture dei volontari e dell'Associazione (munite di contrassegni) per lo svolgimento dei servizi diversi a favore dei pazienti o altre attività connesse al lavoro dell'Associazione. Saranno previsti accordi specifici, su questo punto, in relazione all'orario di servizio e alle esigenze del servizio stesso.

Art.9

Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento della attività. Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili della controparte e non dovranno fare oggetto di discussioni personali tra i volontari e membri del personale sanitario.

Art.10

I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto professionale quando previsto e comunque alla massima riservatezza su tutto ciò cui vengono a conoscenza per ragione del proprio servizio.

Art.11

La presente convenzione avrà durata di anni uno a decorrere dal _____ e potrà essere rinnovata, di anno in anno, se previsto, nelle forme di legge. Si conviene, altresì, la possibilità di disdetta in qualsiasi momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata a.r. con preavviso di mesi tre. Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

Art.12

Per le finalità di cui ai precedenti articoli l'Azienda U.S.L.7 corrisponde un rimborso forfettario di 5.000 euro alla Associazione per gli oneri sostenuti per le seguenti causali:

- camici-vestaglie, di colore differente da quelli in uso aziendale.
- corsi di formazione per i volontari mirati a migliorare il servizio socio-assistenziale.

Art. 13

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art.5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 14

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Cagliari

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE
IL PRESIDENTE

AZIENDA U.S.L.7
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Sergio Salis